

Codice A1701A

D.D. 15 settembre 2015, n. 567

Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto e riserva vendemmiale per la vendemmia 2015. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto per la vendemmia 2015.

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14 comma 10 stabilisce che le Regioni, su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, possano annualmente ridurre per i vini a D.O., la resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato.

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10 comma 1, lettera d) stabilisce che le Regioni, su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, possano annualmente stabilire per i vini a D.O., di destinare parte della resa a riserva vendemmiale. Allo stesso comma è stabilito che un esubero di produzione fino al 20% della resa massima stabilita dal disciplinare, può essere destinato alla produzione di vini, vini D.O.C. o I.G.T. a partire da un vino D.O.C.G. e di vini o vini I.G.T. a partire da un vino D.O.C..

Il Decreto Ministeriale del 30 novembre 2011 e s.m.i. "Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (di seguito DOCG) del vino Brachetto d'Acqui", all'articolo 4, comma 10, stabilisce che i mosti eccedenti la resa, possono essere destinati a riserva vendemmiale e utilizzati secondo quanto disposto dal succitato articolo con il metodo del cosiddetto blocage-deblocage.

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui e il Consorzio Tutela Vini d'Asti e Monferrato, con nota congiunta del 14 settembre 2015, corredata dei dati di produzione e vendite, (prot. n 43/2015), hanno richiesto di fissare, per la vendemmia 2015, le seguenti rese ad ettaro di uve Brachetto destinate alla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e alla D.O.C. Piemonte Brachetto:

D.O.C.G. Brachetto d'Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;
D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;
D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;
D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha da destinare a riserva vendemmiale.

Hanno richiesto inoltre che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sia concesso secondo le seguenti modalità:

□ su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato;

□ su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell'istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro C della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una "agricola" che conduce i vigneti e una "commerciale" che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l'uva direttamente ceduta dall'azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di

provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l'azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti.

Hanno richiesto inoltre che lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), possa essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DOCG, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- fino a 14,0 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tapporaso.
- fino a 14 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tapporaso.

Richiedono anche che, in deroga allo sblocco come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), possano essere sbloccati:

- fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2015);
- fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2015).

Richiedono infine che, in ogni caso venga concesso lo sblocco per singole aziende solo ai fini dell'imbottigliamento diretto.

Nella stessa nota congiunta del 14 settembre 2015 i Consorzi hanno richiesto che, per la vendemmia 2015, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

Hanno richiesto inoltre, sempre ai sensi dell'articolo succitato, che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante);

o non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 43 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La Regione Piemonte, con comunicazione del 14 settembre 2015 ha richiesto, ai sensi degli artt. 14 comma 10 e 10 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, alle Organizzazioni Professionali Agricole e alle Organizzazioni Cooperativistiche Agricole loro parere in merito alla richiesta avanzata dai Consorzi.

Con comunicazioni del 15 settembre 2015 Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte e Fedagri Confcooperative hanno espresso parere favorevole alle richieste avanzate dai Consorzi.

Le altre organizzazioni professionali agricole non hanno fornito risposta entro il termine indicato, pertanto si ritiene di considerare favorevole la loro posizione in ragione del principio del silenzio assenso.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Colture Agrarie.

Valutata la richiesta avanzata dei Consorzi ai sensi degli articoli sopraccitati ed alla luce dei pareri favorevoli delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

per la vendemmia 2015:

1) di fissare, ai sensi degli artt. 14 comma 10 e 10 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini e dell'art. 4, comma 10 del disciplinare di produzione della DOCG Brachetto d'Acqui, per conseguire l'equilibrio tra domanda ed offerta, le seguenti rese ad ettaro di uve Brachetto destinate alla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e alla D.O.C. Piemonte Brachetto:

D.O.C.G. Brachetto d'Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;

D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;

D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha da destinare a riserva vendemmiale;

D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha da destinare a riserva vendemmiale.

2) di stabilire, come richiesto dai consorzi e valutato positivamente dalle Organizzazioni Professionali Agricole, che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sarà concesso secondo le seguenti modalità:

□ su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato;

□ su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell'istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro C della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una "agricola" che conduce i vigneti e una "commerciale" che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l'uva direttamente ceduta dall'azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l'azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti.

Lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), potrà essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DOCG, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- fino a 14,0 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tapporaso.
- fino a 14 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tapporaso.

In deroga allo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), sarà possibile sbloccare:

- fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2015);
- fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2015).

In ogni caso sarà concesso lo sblocco per singole aziende solo ai fini dell'imbottigliamento diretto.

3) di stabilire, ai sensi dell'art 10 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, che, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

4) di stabilire che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 43 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Moreno SOSTER